

La pensione Supplementare e il rispetto dei termini di presentazione della domanda all'INPS.

La Corte di Cassazione interviene e accogliendo un ricorso dell'INPS sancisce che “La presentazione della domanda presuppone il raggiungimento dell'età anagrafica richiesta di volta in volta per la pensione di vecchiaia”.

La domanda amministrativa della pensione supplementare **non può essere prodotta dall'assicurato prima di aver compiuto il relativo requisito anagrafico previsto dalla legge per il pensionamento di vecchiaia**. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la **sentenza numero [21189/2018](#)** del 27-08-2018 accogliendo il ricorso dell'Inps avverso una pensionata del pubblico impiego che aveva chiesto la liquidazione dell'assegno supplementare sullo spezzone contributivo maturato nella gestione privata. Come noto la pensione supplementare è riconosciuta in favore degli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo o esclusivo dell'AGO, che abbiano compiuto l'età pensionabile di vecchiaia e che non posseggano i requisiti contributivi per la liquidazione di una autonoma pensione di vecchiaia. La Cassazione è stata chiamata a giudicare la corretta tempistica di presentazione della domanda per la liquidazione della pensione supplementare. La pensionata aveva, infatti, inoltrato la domanda amministrativa prima di aver raggiunto l'età pensionabile prevista nel fondo che doveva liquidare la prestazione. L'Inps aveva respinto la domanda argomentando che la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare **doveva essere valutata al momento della presentazione della domanda amministrativa**, con conseguente irrilevanza della sua insorgenza da un momento successivo. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino **avevano dato ragione alla pensionata ritenendo applicabile al caso di specie l'articolo 6 della legge 155/1981 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia**.

In questo numero:

Sentenza di Cassazione: I termini di presentazione domanda di pensione supplementare,

INPS: Guida on line per saperne di più sull'Indennità di Malattia,

INPS: Riposi giornalieri e assegno di maternità le domande in via telematica,

NASpl: Un sentenza favorevole in tema di opzione di un titolare di Assegno d'Invalidità,

NASpl: Diritto, durata ed importo in presenza di contribuzione inferiore al minimale,

INAIL: Ripresa la pubblicazione degli Open data su Infortuni e Malattie Professionali,

Immigrazione.

La pronuncia della Cassazione introduce un elemento da non sottovalutare, quello della verifica dei requisiti previsti al momento di accesso alla pensione. Per la pensione di vecchiaia questo elemento non rileva, essendo decorrente dal mese successivo il compimento dell'età pensionabile, ma per le altre prestazioni è un elemento fondante.

Seguendo tale impostazione la Corte di merito aveva acclarato che il diritto al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa (il 18 maggio 2009) in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età (il 23 luglio 2009), in considerazione del decorso del beneficio comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile e aveva condannato l'Inps al pagamento degli arretrati e dei relativi interessi dal compimento dell'età pensionabile in favore della pensionata. La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso presentato dall'Inps, ha tuttavia ribaltato la sentenza della Corte d'Appello. Secondo i Giudici, infatti, il testo dell'articolo 5 della legge 1338/1962 recita espressamente che **la pensione supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. "Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare - spiegano i giudici nelle motivazioni - rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, al momento di presentazione delle domanda dev'esser pertanto assolto"**. Questa condizione costitutiva della domanda **distingue, quindi, la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia**, per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Secondo i giudici le affinità si ritrovano, invece, con **la pensione di anzianità** (ora pensione anticipata) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per tale ragione la Corte di Cassazione ha respinto la tesi dei legali della pensionata ed ha accolto il ricorso dell'INPS. In conclusione, **il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa**, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.

Indicazioni di Lavoro : Fino a nuove indicazioni operative INPSe di INCA Nazionale, consigliamo di continuare a presentare le domande di pensione anticipata e pensione supplementare con la tempistica a suo tempo concordata con INPS e , cioè al massimo 60 giorni prima della decorrenza.

INPS: Pubblicato una guida sull'Indennità di Malattia

L'INPS ha pubblicato una [guida](#) sulla **certificazione telematica** e sulle **visite mediche di controllo**. L'Istituto cerca di offrire un supporto per rispondere alle domande più frequenti dei dipendenti, sia **privati** che **pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro**.

Certificato Medico: Il medico curante ha il compito di redigere e trasmettere **il certificato in via telematica all'INPS**. Il lavoratore, ricorda l'INPS, **deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti**. Potrà poi **verificare la corretta trasmissione del certificato** tramite l'apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato). Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l'indicazione dell'evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà **esonero dall'obbligo del rispetto della reperibilità**. L'INPS ribadisce che **l'indennità di malattia decorre solo dal giorno di rilascio del certificato**. Vi è la possibilità di **retrodatare al giorno precedente la decorrenza, ma solo nel caso di visita medica domiciliare**. In caso di **cicli di cure ricorrenti** (es. emodialisi, chemioterapia) è possibile produrre un'unica certificazione, alla quale dovrà seguire una relazione attestante le terapie eseguite.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali: Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. **Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico**. I **lavoratori privati** sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. I **lavoratori pubblici**, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare entro 10 giorni dall'assenza una **giustificazione valida per l'assenza** per non incorrere nelle sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro e dell'INPS. Nella guida si ribadisce che **in caso di infortunio o malattia professionale l'INPS non è tenuto ad effettuare visite di controllo**, per non interferire con le competenze dell'INAIL.

INPS: riposi giornalieri e assegno di maternità le domande in via telematica

L'INPS ha emanato il [msg n. 3014 del 27-07-18](#), con il quale illustra le nuove modalità di presentazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento ([d.lgs. n. 151/2001](#)) e di assegno di maternità dello Stato.

INCA: NASpl e Assegno Ordinario di Invalidità una sentenza interessante

Un'importante sentenza del Tribunale di Milano ha sancito **la possibilità da parte del titolare di Assegno Ordinario di Invalidità di esercitare l'opzione tra NASPI e AOI in un momento successivo alla presentazione della domanda di NASPI**. La causa giudiziaria è stata promossa dall'**INCA CGIL di Milano** contro l'INPS chiedendo il ripristino della NASPI alla nostra assistita dopo che l'Istituto aveva notificato un provvedimento di indebito e di revoca della prestazione, in quanto la stessa, titolare di assegno ordinario di invalidità, non aveva esercitato l'opzione per la NASPI nei tempi richiesti dall'Istituto.

IL CASO: Una titolare di assegno ordinario di invalidità da giugno 2013, ha inoltrato istanza di NASPI in data 01/02/2016 e, con procedura online, in data 05/04/2016 ha comunicato l'opzione per la NASPI in base al principio di miglior favore. INPS invece in data 29/08/2016 comunica all'assistita di essere decaduta dal diritto alla prestazione in quanto titolare di AOI senza avere esercitato l'opzione al momento della domanda e quindi viene anche richiesta la restituzione delle rate nel frattempo percepite. Il Giudice del Lavoro ha stabilito che la richiesta dell'INPS è da ritenersi infondata e ha introdotto un **importante principio secondo cui: "Dalle norme richiamate non è ricavabile alcun termine di decadenza per l'esercizio, da parte dell'assicurato, dell'opzione tra assegno di invalidità e trattamento di disoccupazione. Non è, quindi, consentito all'INPS di introdurre un termine di decadenza non previsto da alcuna disposizione di legge."**

In conclusione, il giudice ha accertato e dichiarato il diritto dell'assistita a percepire la NASPI con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione di opzione, dichiarando insussistente l'indebito contestato in riferimento alle somme erogate da tale data.

NASpl diritto, durata ed importo in presenza di contribuzione inferiore al minimale

L'Indennità NASpl è tra gli argomenti trattati quello che ricorre con maggior frequenza nella nostra Newsletter. In questo articolo vogliamo approfondire **la relazione tra la contribuzione necessaria per ottenere la prestazione e il**

minimale retributivo ex art 7 L. 638/83.

Quest'ultimo, per i poco avvezzi alla materia, è **l'importo minimo di retribuzione che nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) è previsto per ottenere l'accredito di un contributo settimanale**. Nel 2018 ammonta a **€ 202,97**. Per ottenere, ad esempio, l'imponibile previdenziale che consenta l'intera copertura mensile ai fini previdenziali, occorre moltiplicare tale importo per 4,333, ottenendo così la cifra di **€ 879,46**. Fatta questa premessa tecnica, torniamo alla NASpi, il cui **riconoscimento è soggetto a due requisiti: 1) 13 settimane** di contribuzione nel quadriennio antecedente la cessazione dell'attività, **per il cui computo è previsto il rispetto dell'accredito minimale, 2) 30 giorni di lavoro** nell'anno precedente la cessazione dell'attività, **per la cui verifica non è richiesto il rispetto del minimale**. (Circ. INPS 94/15). Una volta accertato il diritto alla NASpi occorre poi procedere **al calcolo della durata della prestazione** che risulta pari alla metà delle settimane accreditate nel quadriennio di osservazione antecedente la cessazione dell'attività; **tale verifica impone sempre il rispetto del minimale retributivo**. Infine per **l'importo della prestazione** la retribuzione è individuata nel numero di settimane totali presenti nel quadriennio di osservazione, **ma senza tener conto del minimale**. Quest'ultimo è sicuramente un **elemento penalizzante poiché dilata il valore della retribuzione** e diminuisce ulteriormente, per i casi con retribuzione inferiore al minimale, l'importo di NASpi in pagamento. Considerato che **la prestazione sconta anche la riduzione del 3% dell'importo per ogni mese dal 4° in poi**, non convince la decisione del legislatore di utilizzo di due pesi e due misure nel rapporto contribuzione/minimale per il diritto e l'importo della NASpi, la cui funzione nel nostro sistema di welfare è quella di sostegno al reddito per chi ha perso l'occupazione. L'applicazione del minimale per diritto e durata e la disapplicandole per la misura, crediamo rappresenti un elemento discriminatorio e costituisca quindi un valido presupposto per attivare il contenzioso.

Tabella riepilogativa :

Requisito	Applicazione Minimale art.7 l.638/83
13 Sett. nel quadriennio	SI
Calcolo durata NASpi	SI
30 gg di lavoro nell'anno	NO
Calcolo importo NASpi	NO

INAIL: Ripresa la pubblicazione degli Open data su Infortuni e Malattie Professionali

Dopo l'adeguamento dei sistemi statistico-informatici al nuovo obbligo di comunicazione all'INAIL di tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, è **ripresa regolarmente la pubblicazione dei dati**

Tra gennaio e luglio del 2018 i casi d'infortunio rilevati dall'Inail sono stati 379.206, **in diminuzione dello 0,3%** rispetto all'analogo periodo del 2017, **587 dei quali con esito mortale (-0,7%)**. Si registra una **diminuzione** sia dei casi avvenuti in **occasione di lavoro** (-0,1%) sia di quelli **in itinere**, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (-1,3%). **Aumentano invece le denunce di Malattia Professionale** pari a 37.501 casi (+3,5%).

Immigrazione

Richiedenti Asilo:Residenza e DID

Ritirata la circolare congiunta dell'ANPAL e del Ministero del Lavoro del 27.08.2018

La [circolare dell'Anpal e del Ministero del Lavoro del 27.08.2018](#) è intervenuta sul tema dell'iscrizione ai Centri per l'impiego dei richiedenti la protezione internazionale privi della residenza anagrafica. A tale proposito la circolare citata ha sostanzialmente confermato quanto previsto dalla comunicazione di ANPAL n. 6202 del 23 maggio 2018, con la quale è stato rilevato che, in considerazione del carattere di *lex specialis* che il d.lgs. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti vulnerabili, "...il requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego - previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 - per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale...". La circolare continua affermando che "...dovrà essere consentito a tali soggetti l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l'impiego, rispetto a cui il rilascio della dichiarazione immediata di disponibilità, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 150/2015, è un passaggio utile, per i successivi momenti relativi alla profilazione qualitativa, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro...". Nei giorni scorsi, fonti qualificate hanno diffuso la notizia secondo la quale la circolare del 27.08.2018 è stata ritirata e non è più reperibile sul sito dell'ANPAL e del Ministero del Lavoro. Ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo non appena possibile.

Protezione internazionale

Presentazione della domanda senza comunicazione di ospitalità

Con l'[ordinanza](#) del 25.07.2018, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui la Questura non aveva dato la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale perché privo della comunicazione di ospitalità. Nella decisione si legge che, sulla base di quanto previsto dall'art. 6

del Dlgs 25/2008, "... la dichiarazione di ospitalità, alla cui produzione la Questura di Milano ha subordinato la ricevibilità dell'istanza di protezione... non ha fondamento giuridico...; ai fini dell'individuazione della Questura competente in relazione al luogo di dimora dell'interessato, è evidente che non si può che fare riferimento alla situazione di fatto, di trovarsi l'interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato. L'imposizione del requisito della dichiarazione di ospitalità, oltre che illegittimo, finirebbe per rendere impossibile, o eccessivamente oneroso, l'esercizio del diritto di asilo riconosciuto e tutelato nel contesto normativo europeo e a livello costituzionale italiano..." (fonte: NAGA).

Familiare straniero di cittadino dell'Ue

Sentenza Corte di giustizia UE del 12 luglio 2018, causa n. C-89/17

Il caso che ha dato luogo alla pronuncia indicata è quello di un cittadino del Regno Unito, che dopo un periodo di lavoro nei Paesi Bassi era rientrato in patria con la partner cittadina di uno Stato terzo (non coniugata né "registrata" in unione civile, ma con la quale aveva da tempo una relazione stabile), alla quale l'Inghilterra aveva peraltro negato il permesso di soggiorno. Nella [sentenza](#), la Corte applica analogicamente a tale situazione quanto previsto dalla direttiva 2004/38 nel caso di cittadino che si rechi con la propria partner in altro Stato membro e ciò alla luce dell'art. 21, paragrafo 1 del TFUE in materia di diritto alla libera circolazione e stabilimento dei cittadini all'interno dell'Unione, che secondo la Corte potrebbe essere pregiudicato dalla prospettiva per il cittadino di non poter essere seguito dalla partner in caso di rientro nel proprio Stato. Nell'agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner del proprio cittadino, lo Stato deve procedere a un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve motivare l'eventuale rifiuto (fonte: Newsletter Wikilabour.it).

Sfruttamento lavoratori migranti

Un nuovo rapporto del FRA

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (Fra) nel suo ultimo rapporto ha pubblicato, nel settembre 2018, il Rapporto "Proteggere i lavoratori migranti dallo sfruttamento nell'UE: rafforzare le ispezioni sul posto di lavoro". Dal sito del Fra "Il grave sfruttamento lavorativo è diffuso in tutta l'Unione europea. Mentre le ispezioni sul posto di lavoro possono aiutare a contrastare questo fenomeno, queste devono essere rafforzate per farlo in modo efficace.

Segue pg. 5

Basato su interviste e discussioni di focus group con quasi 240 lavoratori sfruttati attivi in diversi settori economici, questo rapporto fornisce importanti prove sul modo in cui i datori di lavoro senza scrupoli manipolano e minano le ispezioni e su che cosa può essere fatto per contrastare tali sforzi (osservatoriointerventitratta.it).

Il Rapporto: fra-2018-protecting-migrant-workers-boosting-inspections_en

Allegato 1: fra-2018-protecting-migrant-workers-boosting-inspections-annex-1_en

Allegato 2: fra-2018-protecting-migrant-workersboosting-inspections-annex-2_en

Materiali

Inizio anno scolastico 2018/2019: alcuni dati

- IDOS – [comunicato stampa](#) “Straniero 1 studente su 10, ma in 3 casi su 5 è nato in Italia: nuove priorità per la scuola multiculturale” - settembre 2018

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA

[“La scuola in Lombardia”](#) - Conferenza stampa per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 - Documentazione - settembre 2018



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)